



Comune di Chiasso
www.chiasso.ch



REGOLAMENTO COMUNALE

SULLA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

ALLE PRESTAZIONI DELL' ISTITUTO SCOLASTICO



REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE
ALLE PRESTAZIONI DELL ' ISTITUTO SCOLASTICO

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CHIASSO, richiamati:

- l'articolo 7 della Legge cantonale sulla scuola, del 1.febbraio 1990;
- gli articoli 34 - 39, 47 e 48 della Legge cantonale sulla Scuola dell'infanzia e sulla Scuola elementare, del 7 febbraio 1996;
- gli articoli 20 e 94 del Regolamento cantonale sulla Scuola dell'infanzia e sulla Scuola elementare, del 3 luglio 1996;
- l'articolo 7 del Regolamento cantonale per il servizio dentario scolastico, del 12 dicembre 1989;
- gli articoli 2, 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2 e 186 della legge cantonale organica comunale

fissa le partecipazioni delle famiglie alle prestazioni dell'Istituto scolastico.

Art. 1

Scopo

1. Il presente Regolamento stabilisce il principio, l'estensione e le modalità di riscossione della partecipazione finanziaria richiesta alle famiglie per contribuire a coprire le spese generate dalle diverse attività e prestazioni dell'Istituto scolastico (Scuola Elementare e Scuola dell'infanzia).
2. L'applicazione del Regolamento compete al Municipio, il quale emana al riguardo specifiche ordinanze e decisioni.

Art. 2

Prestazioni

L'Istituto scolastico fornisce le seguenti prestazioni a favore degli allievi:

- a) refezione (SI e SE)
- b) scuola fuori sede;
- c) scuola dell'infanzia ad orario prolungato;
- d) doposcuola sociale e attività educative, corsi opzionali, corsi sportivi (comprese le attività fuori dal calendario scolastico)
- e) trasporto scolastico;
- f) sostituzione materiale scolastico;
- g) servizio dentario.

Art. 3

Refezione scolastica

1. Il Municipio istituisce, di regola, un servizio di refezione scolastica per la Scuola dell'infanzia.
2. L'Esecutivo può creare, in proprio o in collaborazione con terzi, un analogo servizio per la Scuola elementare.

Art. 4

Scuola fuori sede

La scuola fuori sede consiste in un soggiorno educativo delle classi in luogo idoneo, di regola scelto nel Cantone, tale da assicurare una corretta vita comunitaria e lo svolgimento di determinate attività scolastiche.

Detto servizio può essere organizzato anche in collaborazione con terzi.

Art. 5

Scuola dell'infanzia ad orario prolungato

La Scuola dell'infanzia ad orario prolungato è un servizio educativo, di principio attivo prima dell'inizio delle attività del mattino e dopo il termine di quelle pomeridiane, nonché il mercoledì pomeriggio, riservato agli allievi dell'Istituto scolastico comunale.

Detto servizio può essere organizzato anche in collaborazione con terzi.

Art. 6

Doposcuola sociale e attività educative, corsi opzionali e corsi sportivi

Il doposcuola sociale, così come altre attività educative, i corsi opzionali e i corsi sportivi, sono un servizio educativo, di principio attivo al termine delle lezioni del pomeriggio ed il mercoledì pomeriggio, riservato agli allievi dell'Istituto scolastico comunale.

Altre attività possono essere organizzate fuori dal calendario scolastico. Detto servizio può essere organizzato anche in collaborazione con terzi.

Art. 7

Trasporto scolastico

Il Municipio istituisce un servizio di trasporto scolastico, lungo il percorso casa – scuola – casa, attivo all'inizio e al termine delle lezioni.

Detto servizio può essere organizzato anche in collaborazione con terzi.

Art. 8

Sostituzione materiale scolastico

Le famiglie degli allievi responsabili della perdita o del danneggiamento del materiale scolastico sono tenute a pagarne la sostituzione.

Art. 9**Servizio dentario**

Il Municipio si avvale dell'incaricato/a della prevenzione dentaria per intensificare l'azione nel campo della profilassi dentaria nell'Istituto scolastico.

Art. 10**Partecipazione finanziaria**

A parziale copertura dei costi, le famiglie degli allievi sono tenute a partecipare finanziariamente sulla base di un tariffario emanato dal Municipio con apposita ordinanza, che stabilisce anche le modalità di riscossione. ¹⁾

Art. 11**Ammontare della partecipazione delle famiglie**

Il Municipio stabilisce la partecipazione delle famiglie entro i limiti seguenti:

- | | |
|---|--|
| a) refezione SI | gratuita per i domiciliati;
da fr. 2.-- a fr. 5.-- per pasto per i non domiciliati ¹⁾ ; |
| refezione SE | da fr. 5.-- a fr. 8.-- per pasto per famiglie con un reddito lordo inferiore a fr. 40'000.--
da fr. 6.- a fr. 9.- fino a fr. 50'000.--
da fr. 7.- a fr. 10.- fino a fr. 60'000.--
da fr. 8.- a fr. 11.- fino a fr. 70'000.--
da fr. 9.- a fr. 12.- fino a fr. 80'000.--
da fr. 10.- a fr. 13.- fino a fr. 90'000.- e così di seguito; |
| b) scuola fuori sede | da fr. 5.-- a fr. 13.-- al giorno ¹⁾ ; |
| prestazioni opzionali | da fr. 2.-- a fr. 10.-- al giorno ¹⁾ ; |
| c) scuola dell'infanzia ad orario prolungato | da fr. 60.-- a fr. 500.-- mensile sulla base del reddito computabile, |
| d) doposcuola sociale | da fr. 48.-- a fr. 500.-- mensile sulla base del reddito computabile |
| attività educative, corsi opzionali | da fr. 5.-- a fr. 80.-- per corso |
| corsi sportivi (comprese le attività fuori calendario scolastico) | |
| e) trasporto scolastico SE | da fr. 50.-- a fr. 200.-- ¹⁾
per anno scolastico |
| f) sostituzione materiale scolastico | costo integrale della sostituzione |
| g) servizio dentario | contributo percentuale da computare sulla quota parte di spesa a carico del Comune, a dipendenza dei limiti di reddito imponibile, fino ad un massimo del 75 % |

Restano riservate le disposizioni della Legge cantonale sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre 2003, del relativo Regolamento cantonale del 20 dicembre 2005, nonché di eventuali altre leggi speciali.

¹⁾ Modificato CC 17.12.2018

Art. 12**Esecutività**

Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, una volta cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo gli art. 80 LEF e 28 LALEF.

Art. 13**Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore retroattivamente al 1. settembre 2006, ritenuta l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.
2. Una copia del Regolamento verrà consegnata ai cittadini che ne faranno richiesta.

Art. 14**Abrogazione e diritto sussidiario**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente in vigore.
2. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento fanno stato le disposizioni di legge vigenti.

Approvato da Consiglio comunale nella seduta del 16 ottobre 2006.

Approvato dalla Sezione degli enti locali, su delega del Consiglio di Stato, con risoluzione n. 74-RE-9471 del 7 febbraio 2007.

Modifiche approvate dal Consiglio comunale nella seduta del 17 dicembre 2018.

Modifiche approvate dalla Sezione degli enti locali, su delega del Consiglio di Stato, con risoluzione n. 74-RE-14961 del 12 febbraio 2019